



Circolare per il cliente 17 marzo 2021

IN BREVE

- Proroga dei termini per CU 2021, precompilata e conservazione fatture elettroniche 2019
- Le nuove misure anti-Covid in vigore dal 15 marzo al 6 aprile: Pasqua in rosso
- Saldo IVA annuale: modalità di versamento
- La compensazione orizzontale del credito IVA 2020
- Bonus pubblicità 2021: entro il 31 marzo l'invio delle istanze
- Antiriciclaggio: slitta la comunicazione del titolare effettivo al Registro delle imprese
- Termini di presentazione del modello EAS
- 5 per mille 2021, entro il 12 aprile le iscrizioni online per il volontariato e le ASD

APPROFONDIMENTI

- Il versamento del saldo IVA annuale
- Presentazione del modello EAS

PRINCIPALI SCADENZE

IN BREVE

DICHIARAZIONI, ADEMPIMENTI

Proroga dei termini per CU 2021, precompilata e conservazione fatture elettroniche 2019

Mef, Comunicato Stampa 13 marzo 2021

Il Mef, con un comunicato pubblicato il 13 marzo 2021 sul proprio sito, ha anticipato che il decreto "Sostegno" - contenente nuovi aiuti per imprese e partite Iva danneggiate dalla crisi, in via di approvazione da parte del Governo - disporrà anche la proroga dei termini per la conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019, di quelli per la trasmissione telematica e la consegna della Certificazione Unica 2021, nonché per l'invio all'Amministrazione finanziaria dei dati utili ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.

In particolare, i nuovi termini saranno i seguenti:

- rinvio dal 16 al **31 marzo 2021** della trasmissione telematica della Certificazione Unica all'Agenzia delle Entrate e della consegna delle CU ai dipendenti;
- proroga dal 16 al **31 marzo 2021** delle comunicazioni da parte degli enti obbligati (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) dei dati sulle spese 2020 che danno diritto a detrazioni e oneri deducibili ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata. Resta invariato il termine per l'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (già scaduto l'8 febbraio 2021);
- slittamento dal 30 aprile al **10 maggio 2021** della data in cui verranno rese disponibili dall'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni precompilate 2021;
- rinvio di **ulteriori 3 mesi** per la conservazione delle fatture elettroniche 2019, il cui termine è scaduto il 10 marzo scorso.

EMERGENZA CORONAVIRUS

Le nuove misure anti-Covid in vigore dal 15 marzo al 6 aprile: Pasqua in rosso

D.L. 13 marzo 2021, n. 30

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 13 marzo 2021, n. 30, contenente le nuove misure restrittive finalizzate a rallentare la crescente diffusione dei contagi da Covid-19, che trovano applicazione a partire dal 15 marzo fino al 6 aprile 2021. Il provvedimento dispone l'applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per **la zona rossa durante le festività pasquali, dal 3 al 5 aprile 2021**. Unica eccezione le Regioni i cui territori si collocano in zona bianca.

Le nuove regole sono in sintesi le seguenti:

- **3, 4 e 5 aprile 2021 (Sabato Santo, Pasqua e Pasquetta):** applicazione delle misure previste per la **zona rossa su tutto il territorio nazionale**, nei giorni festivi e prefestivi di Pasqua, con chiusura di esercizi commerciali, bar e ristoranti, barbieri e parrucchieri. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5.00 e le ore 22.00, nel limite di due persone, oltre ai minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Tali disposizioni non si applicano alle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca;
- **dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e 6 aprile 2021:** applicazione delle misure previste per la **zona arancione anche nelle Regioni i cui territori si collocano in zona gialla**. Nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5.00 e le ore 22.00, e nei limiti di due persone, oltre ai minori di anni 14 e alle

persone disabili o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui sopra non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa;

- **dal 15 marzo al 6 aprile 2021:** applicazione delle misure previste per la **zona rossa anche nelle Regioni nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti**. I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori misure più restrittive: nelle Province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

Si prevede inoltre che, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, i genitori lavoratori dipendenti possano usufruire di **congedi parzialmente retribuiti** e, i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell'ordine e gli operatori sanitari possano optare per un **contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021**. Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

IVA, VERSAMENTI

Saldo IVA annuale: modalità di versamento

L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d'imposta 2020 deve essere versata entro martedì 16 marzo 2021.

Vi è la possibilità per i contribuenti di procedere, anche ratealmente, al versamento del saldo IVA **ad una data differita rispetto alla scadenza originaria** con una maggiorazione a titolo d'interesse.

Vedi l'Approfondimento

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Bonus pubblicità 2021: entro il 31 marzo l'invio delle istanze

L'art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 ha introdotto un credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari su stampa, radio e Tv destinato alle imprese (di qualunque natura giuridica, dimensione o regime contabile adottato), ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali.

Si applica alle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali:

- su quotidiani e periodici (anche on line) iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

Per il 2021 il credito d'imposta spetta **nella misura del 50% del complesso degli investimenti** pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale.

Per gli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, invece, il credito d'imposta è **pari al 75% del valore incrementale** (ossia la differenza rispetto all'anno precedente) degli investimenti effettuati, purché l'incremento sia pari ad almeno l'1% rispetto a quelli effettuati nell'anno precedente.

Per accedere all'agevolazione è necessario presentare telematicamente all'Agenzia Entrate, **entro il 31 marzo 2021**, una dichiarazione (su apposito modello disponibile sul sito dell'Agenzia Entrate) con la quale si indicano le spese effettuate e previste per il 2021.

Un successivo provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria assegnerà a ciascun richiedente un credito d'imposta "provvisorio". Sarà però un provvedimento solo informativo, che non dà

diritto ad utilizzare il credito d'imposta ma solo una rappresentazione di quanto potrebbe essere tenuto conto delle risorse disponibili.

Tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio 2022 dovrà essere infine presentata una dichiarazione finale con la quale si attesteranno le spese effettive del 2021, che non potranno essere superiori a quelle indicate nella dichiarazione presentata entro il 31 marzo 2021. Un revisore legale o un professionista abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni inoltre dovrà attestare che le spese sono state sostenute, ai sensi dell'art. 109 del TUIR.

Soltanto successivamente al ricevimento di tutte le attestazioni di spesa effettiva, un provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria definirà l'ammontare effettivamente riconosciuto del credito d'imposta, che sarà utilizzabile a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento.

IVA

La compensazione orizzontale del credito IVA 2020

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA 2021, o che la presenteranno entro il termine fissato per il 30 aprile 2021, hanno la possibilità di procedere alla compensazione orizzontale dei **crediti IVA eccedenti i 5.000 euro** maturati nel corso del periodo d'imposta 2020, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Il limite di 5.000 euro è aumentato a 50.000 euro annui per le start-up innovative, per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Analogo incremento ai fini dell'esonero dall'obbligo del visto di conformità è previsto, in caso di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo alla dichiarazione dell'anno 2020 **per un importo non superiore a 50.000 euro**, in presenza di un livello di affidabilità conseguente all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale almeno pari a 8 oppure a 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2018 e 2019).

Ricordiamo che il **limite complessivo di 700mila euro** per le compensazioni orizzontali di crediti d'imposta opera per ciascun anno solare (e non per modello dichiarativo).

Rappresenta quindi il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale in un anno solare.

Tale limite non è però applicabile quando specifiche disposizioni di legge lo prevedano: è il caso di molti crediti di imposta, normalmente di natura agevolativa (per esempio il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del D.L. n. 145 del 2013).

ANTIRICICLAGGIO

Antiriciclaggio: slitta la comunicazione del titolare effettivo al Registro delle imprese

L'art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007, nel testo aggiornato dal D.Lgs. n. 125/2019, prevede:

- che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese, inclusi i Trust, comunichino a quest'ultimo le informazioni relative ai titolari effettivi in via telematica, in esenzione da imposta di bollo, da inserirsi in una apposita sezione del Registro delle Imprese;
- che le informazioni contenute nella predetta sezione possono essere consultate gratuitamente da autorità preposte al sistema antiriciclaggio, nell'ambito di investigazioni e anche per il contrasto all'evasione fiscale, mentre possono essere consultate dietro pagamento di diritti di segreteria da parte di qualsiasi soggetto.

Il comma 5 del sopra richiamato art. 21 prevede che le modalità per la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo siano contenute in un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il termine per effettuare la comunicazione era stato inizialmente fissato dalla bozza del decreto interministeriale (MEF – MiSE) al 15 marzo 2021.

Dopo la fase di consultazione pubblica, finalizzata all'acquisizione di valutazioni, osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati, la bozza del decreto interministeriale si trova però attualmente ancora all'esame del Consiglio di Stato e, se riceverà parere favorevole, dovrà successivamente essere sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti prima di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Successivamente il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà approvare i tre decreti relativi alle specifiche tecniche, ai contenuti della consultazione e al diritto di segreteria dovuto in sede di comunicazione e in sede di interrogazione della sezione speciale.

È quindi evidente che la scadenza del 15 marzo, inizialmente prevista, non potrà essere rispettata. **Si rimane in attesa di un provvedimento di proroga (verosimilmente al 30 aprile).**

DICHIARAZIONI

Termini di presentazione del modello EAS

Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è però necessario che gli **enti trasmettano in via telematica all'Agenzia Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello (EAS).**

Il modello EAS deve essere inviato, in via telematica, direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, **entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti.** Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il **31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.**

In caso di perdita dei requisiti qualificanti, il modello va ripresentato **entro 60 giorni**, compilando la sezione "Perdita dei requisiti".

Vedi l'Approfondimento

DICHIARAZIONI

5 per mille 2021, entro il 12 aprile le iscrizioni online per il volontariato e le ASD

Per il 2021, l'istanza di accreditamento al riparto del 5 per mille 2021 dovrà essere trasmessa **entro il 12 aprile 2021** (il 10 aprile previsto dal D.P.C.M. 23 luglio 2020 cade di sabato), utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia Entrate, secondo le modalità di accesso indicate nell'apposita sezione "Come accedere ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate" sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Sono tenuti alla presentazione dell'istanza d'iscrizione soltanto gli enti di nuova istituzione o non presenti nell'elenco permanente, mentre non sono tenuti a ripetere la domanda gli enti presenti nell'elenco permanente degli enti del volontariato 2021, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, e le associazioni sportive dilettantistiche presenti nell'elenco permanente 2021, pubblicato dal CONI sul proprio sito istituzionale.

A partire da quest'anno, le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) rivolgeranno la richiesta di accesso al contributo direttamente al CONI, che ha stipulato con l'Agenzia Entrate una convenzione per la gestione delle istanze di iscrizione. Di conseguenza per il 2021, a differenza degli anni precedenti, le associazioni sportive utilizzeranno modello e software distinti da quelli degli enti del volontariato.

Gli elenchi degli iscritti saranno pubblicati per gli enti del volontariato dall'Agenzia delle Entrate e per le associazioni sportive dilettantistiche dal CONI sui rispettivi siti istituzionali. In particolare, l'elenco provvisorio degli iscritti sarà pubblicato entro il 20 aprile, mentre le correzioni di eventuali errori rilevati nell'elenco potranno essere richieste non oltre il 30 aprile. L'elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, sarà infine pubblicato, entro il 10 maggio.

APPROFONDIMENTI

IVA, VERSAMENTI

Il versamento del saldo IVA annuale

L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d'imposta 2020 deve essere versata entro il 16 marzo 2021.

È possibile rateizzare la somma dovuta in rate di pari importo di cui:

- la prima deve essere versata entro il 16 marzo;
- quelle successive devono essere versate **entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via)** ed in ogni caso **l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre**.

Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto **l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33%** mensile (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell'0,66%, la quarta dell'0,99% e così via).

Il versamento può anche essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base al Modello Redditi, con la **maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo**.

Ne consegue che il versamento del saldo IVA 2020 potrà essere effettuato entro:

- il 16 marzo 2021, senza maggiorazione;
- il **30 giugno 2021** maggiorando la somma da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al termine di pagamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi;
- il **20 agosto 2021** (il 31 luglio cade di sabato, il 2 agosto cade in sospensione dei termini di pagamento), maggiorando le somme da versare (al 1° luglio) dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.

In tutti i casi il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il **codice tributo 6099 – IVA annuale saldo**.

DICHIARAZIONI

Presentazione del modello EAS

Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è però necessario che gli **enti trasmettano in via telematica all'Agenzia Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello (EAS)**.

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:

- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
- le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n. 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette);
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M. 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
- i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
- le Onlus di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997;

- gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).

Possono presentare il modello Eas con modalità semplificate i seguenti enti:

- le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383 del 2000;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);
- le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle Regioni o dalle Province autonome ai sensi del D.P.R. n. 361/2000;
- le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell'Interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n. 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
- le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
- l'Anci, comprese le articolazioni territoriali;
- le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l'Associazione italiana per la ricerca sul cancro);
- le associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'albo tenuto dal Ministero della difesa;
- le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

Il modello EAS deve essere inviato, in via telematica, direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, **entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti**. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il **31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione**.

In caso di perdita dei requisiti qualificanti, il modello va ripresentato **entro 60 giorni**, compilando la sezione "Perdita dei requisiti".

Il D.L. n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l'accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di una comunicazione preventiva (o di un altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purché il contribuente:

1. abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
2. effettui la comunicazione (o effettui l'adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
3. versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione (258 euro) esclusa la compensazione prevista.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Mercoledì 31 marzo 2021	Comunicazione Modello EAS (enti non commerciali)	Termine per l'invio del "Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi", nel caso in cui, nel corso del 2020, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell'ente precedentemente comunicati.	Enti associativi	Telematica
Mercoledì 31 marzo 2021 (*)	730 precompilato - Invio dati oneri deducibili o detraibili	Termine entro cui comunicare all'Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del 730 precompilato, i dati riguardanti le spese universitarie, le spese funebri e i bonifici delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.	<ul style="list-style-type: none"> • Università statali e non statali • Agenzie di pompe funebri e attività connesse • Banche, Istituti di credito e Poste Italiane 	Telematica

Mercoledì 31 marzo 2021 (*)	730 precompilato - Invio dati spese ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni	Termine entro cui comunicare all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del 730 precompilato, i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per l’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.	Amministratori di condominio	Telematica
Mercoledì 31 marzo 2021 (*)	Certificazioni - CU	Termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente delle CU2021 (anno 2020).	Sostituti d'imposta	Telematica
(*) Termine prorogato (Mef, Comunicato stampa 13 marzo 2021, n. 49).				